

DECALOGO PER LA REDAZIONE DELLE RELAZIONI SPECIALISTICHE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE DELL'IMPATTO ACUSTICO ED ELETTROMAGNETICO E DEL PROGETTO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

Tematica inquinamento acustico

Presentazione di DOCUMENTAZIONE DI VALUTAZIONE PREVISIONALE D'IMPATTO ACUSTICO, ai sensi dell'art. 8 della legge 447/1995 e redatta da tecnico competente in acustica (TCA), come disposto all'art. 2 commi 6 e 7 della legge medesima, contenente quanto segue per la fase di esercizio.

Si evidenzia che, in base alla citata norma il DPIA è documento di riferimento per l'autorizzazione sia per la verifica della corretta valutazione previsionale che per i successivi controlli che hanno l'obiettivo di verificare che, nelle condizioni valutate nel DPIA, l'opera esercisca nel rispetto dei limiti di legge.

- A.1. Quadro normativo di riferimento vigente (nazionale, regionale, e norme tecniche) nonché riferimento a Piani di zonizzazione acustica comunale, ove vigenti, e regolamenti comunali in materia di rumore.

Individuazione delle classi acustiche del territorio comprese nell'area vasta (punto A.2) in ragione del piano di classificazione acustica comunale ovvero della zonizzazione prevista all'art. 6 del DPCM 1/3/1991 in assenza di pianificazione comunale (per tutti i comuni coinvolti). Deve essere indicato l'atto amministrativo di riferimento.

- A.2. Planimetria, su base cartografica quotata e in scala adeguata con coordinate in formato WGS84 gradi decimali, con indicazione dell'area vasta riferita all'esercizio dell'installazione, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti del progetto (UNI 11143-1:2005). **Il perimetro dell'area vasta deve essere ricavato dall'involuppo delle aree di influenza degli aerogeneratori secondo la definizione di aerogeneratore potenzialmente impattante di cui all'art. 2 del DM 1/6/2022 e individuando le fasce di influenza delle altre sorgenti di emissione sonora relative alle opere di rete (elettrodotti, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica del distributore).**

Nella planimetria vanno riportati:

- il confine del progetto in esame individuato in base al buffer di involuppo degli aerogeneratori e alle fasce di influenza delle opere di rete e delle altre opere in progetto tipo BESS, ecc.,
- tutti i ricettori censiti (come punto A.3) sia da valutare che non,
- tutte le sorgenti sonore in progetto comprese quelle delle opere di rete fino alla SE TERNA compresa (come punto A.4),
- le postazioni di misura del clima acustico (rumore residuo) individuate (come punto A.5), nonché gli ulteriori punti di verifica definiti al punto A.7,
- le altre sorgenti sonore (installazioni) esistenti, autorizzate e in itinere che influiscono nell'area vasta (come punto A.8), con codici identificativi specifici per proponente per poter distinguere ciascuna iniziativa dalle altre, nonché con etichette di distinzione in funzione della tipologia di opera (esistenti, autorizzate e in itinere);

La planimetria deve contenere legenda e tabella con codici identificativi specifici e breve descrizione.

- A.3. Censimento di tutti i ricettori presenti nell'area vasta (capitoli 4 e 5 dalla UNI 11143-1:2005). Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate in formato WGS84 gradi decimali, destinazione d'uso, categoria catastale ove esistente, classe acustica, numero di piani, distanze dalle opere in progetto e in particolare da ciascuno degli aerogeneratori in progetto, nonché dalle altre sorgenti sonore in progetto). Il censimento deve contenere un rilievo fotografico e una rappresentazione

planimetrica su base cartografica in scala di dettaglio rispetto a quanto previsto al precedente punto A.2..

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di legge vanno considerati tutti i ricettori presenti nell'area vasta del DM 01/06/2022 ad uso abitativo (abitazioni e ruderi ad uso abitativo) nonché gli opifici e gli altri immobili adibiti alle attività umane, così come previsto dall'art. 2 comma 1 della Legge 447/1995 e dalle Linee Guida ISPRA di cui al punto A.7 per gli eolici. Per gli immobili impattati e anche per i ruderi impattati, che non nel catasto non dovessero avere una destinazione abitativa, ai sensi del predetto art. 2, la loro effettiva destinazione d'uso va verificata con il Comune. In merito si richiama la sentenza del TAR Toscana Sez. III n. 1149 del 22 luglio 2019 che richiama : Cons. Stato, sez. VI, 09/02/2015, n. 631; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 20/05/2015, n. 1195.

- A.4. Censimento e caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore riconducibili al progetto (aerogeneratori e opere di rete fino al collegamento alla RTN compreso). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni sonore (aerogeneratori, stazioni utente di trasformazione, stazioni di collegamento alla RTN, ecc.). Per gli aerogeneratori va riportata tabella con l'elenco degli aerogeneratori e le coordinate in formato WGS84 gradi decimali. Va poi allegata scheda tecnica completa dell'aerogeneratore, contenente le caratteristiche costruttive del/degli aerogeneratore/i in progetto, l'indicazione del modello, delle velocità di cut-in e di cut-off, nonché tabella con le condizioni di operatività dello modello aerogeneratore in progetto che indichi la potenza sonora emessa per ciascuna velocità del vento all'hub, dalla velocità di cut-in fino alla velocità di cut-off. Inoltre, occorre un paragrafo nel quale vanno descritti gli esiti dello studio anemologico, con la indicazione della direzione e della velocità, con maggiore persistenza nel tempo, del vento prevalente, da utilizzare nello scenario per la valutazione del vento prevalente e con la formula e relativo coefficiente determinato per la correlazione tra velocità del vento misurata al ricettore e velocità del vento all'hub. In mancanza occorre riferirsi alla relativa formula e coefficienti contenuti nelle Linee guida ISPRA già citate. Infine, occorre altra tabella che riepiloghi tutte le altre sorgenti sonore previste in progetto ciascuna identificata attraverso le coordinate, in formato WGS84 gradi decimali, e caratterizzata con: tipologia (puntuale, lineare, aerea), altezza, direttività, valore della potenza/pressione sonora.
- A.5. Caratterizzazione del clima acustico dell'area per la determinazione del livello di rumore residuo per classi di vento, in prossimità di ricettori isolati ovvero gruppi omogenei (capitoli 4 e 5 dalla UNI 11143-1:2005). Le misure devono essere eseguite in conformità al DM 16/3/1998 e al DM 1/6/2022 che nell'allegato 2 illustra una procedura per la misura del livello residuo al variare delle velocità del vento. Al riguardo, si segnala che i punti di misura devono essere scelti in facciata ai ricettori ovvero nelle immediate vicinanze ma comunque negli spazi di pertinenza, tenendo in considerazione la direzione prevalente dei venti. La scelta della postazione di misura dovrebbe privilegiare i ricettori con un clima acustico esistente meno elevato (ricettori posti sotto-vento, nella direzione del vento prevalente). La scelta delle postazioni di misura deve tener conto anche della presenza di altri aerogeneratori in esercizio al fine di escludere dalla misura il loro contributo immissivo, a meno di misure eseguite con le modalità di cui alla pag. 33 del DM 01/06/2022 punto 1. *Tempi di misura- Misurazione del livello di rumore ambientale LA in ambiente esterno.* La restituzione delle misure deve seguire puntualmente la metodologia contenuta nell'Allegato 2 pagg 33-36 del DM 01/06/2022 redigendo anche tutte le tabelle ivi indicate. Va riportata anche la curva di regressione (almeno di tipo logaritmico) per la determinazione del residuo per le classi di vento per le quali non sono disponibili dati misurati. Per i ricettori posti all'interno delle fasce di pertinenza stradale/ferroviaria il contributo del relativo traffico non concorre alla determinazione del residuo, rientrando tra gli eventi anomali da mascherare al fine della redazione della Tabl.Esempio1 di pag. 34 del DM 01/06/2022.
- A.6. Descrizione del modello di calcolo per la stima previsionale dell'impatto acustico. La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2024 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati, che vanno specificati nel DPIA. Ai fini del calcolo del livello di immissione assoluto e differenziale, tutti gli aerogeneratori concorrono alla definizione del livello ambientale. Il modello di calcolo deve consentire la stima

dell'impatto acustico (immissione specifica delle sorgenti sonore dell'impianto (contributo immissivo del progetto)) in corrispondenza dei ricettori e dei punti di verifica dell'area vasta relativamente ai 4 seguenti scenari emissivi di riferimento:

- 1. Scenario acustico che massimizza l'immissione assoluta (velocità del vento all'hub pari a quella di cut-off ovvero alla velocità del vento per la quale l'emissione è massima (ove non corrisponda alla velocità di cut-off))
- 2. Scenario alla velocità di cut-in soprattutto per la verifica del criterio limite differenziale
- 3. Scenario acustico che massimizza il differenziale (per velocità del vento maggiore o uguale a quella corrispondente alla massima emissione dell'aerogeneratore) e minore residuo al ricettore
- 4. Scenario per la condizione di vento prevalente alla velocità di maggiore persistenza (per come descritta al precedente punto A.4.).

Per tutti gli scenari occorre vengano particolarmente attenzionati quei ricettori, posti in condizioni protette rispetto alla direzione del vento prevalente, per i quali l'effetto del Wind-shear può risultare particolarmente significativo (si cfr. Linee guida dell'ISPRA al link:

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_103_13.pdf).

Per le opere di rete e per gli impianti BESS, nonché per eventuali altre opere occorre specifica descrizione di dettaglio delle potenze sonore e del modello di propagazione utilizzato per la determinazione dei relativi contributi emissivi, completo di visualizzazioni anche planimetriche di dettaglio di come sono state modellate e caratterizzate acusticamente tali sorgenti sonore (potenza, direttività, posizione, altezza dal suolo, ecc.).

- A.7. Calcolo dei livelli di immissione assoluta, di emissione e differenziale presso i ricettori e punti di verifica dell'area vasta (perimetro delle opere di rete, ambiente esterno e ai ricettori).

Il calcolo dei livelli di immissione a ciascun ricettore e negli altri punti di verifica va determinato per ciascuno dei 4 scenari emissivi, sommando il livello di rumore residuo (clima acustico) esistente al livello di immissione specifico dato dalla somma del contributo immissivo degli aerogeneratori e del contributo delle altre sorgenti sonore dell'impianto in progetto. Oltre ai ricettori, i punti di verifica dell'area vasta vanno individuati nelle aree aperte al pubblico, nonché al confine delle opere di rete (soprattutto, eventuali aree BESS; cabine/stazioni elettriche, perimetro della SSE, ed eventuali altre opere in progetto). Tali punti al confine delle predette opere devono essere scelti in relazione alla posizione delle sorgenti sonore e della relativa propagazione sonora verso i ricettori più prossimi.

Pertanto, per la verifica del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, occorre redigere apposite tabelle, specifiche per il periodo diurno e per il periodo notturno, per ciascuno scenario e per ciascun punto di verifica dell'area vasta e per ciascuno dei ricettori (come punto A.3).

Ciascuna delle tabelle, per la verifica del rispetto dei limiti assoluti (ovvero limiti di accettabilità) e del criterio limite differenziale deve contenere, per ciascun ricettore e per ciascuno degli altri punti di verifica:

- la colonna relativa al rumore residuo,
- una colonna per ciascun aerogeneratore in progetto specifico,
- le colonne con il contributo emissivo di ogni altra sorgente in progetto (impianti BESS, trasformatori, inverter, ecc)
- la colonna del contributo immissivo totale,
- la colonna del limite di legge.

Per i comuni provvisti di zonizzazione acustica occorre eseguire la verifica del rispetto del limite di emissione sia diurno che notturno redigendo analoghe tabelle, a meno delle colonne del rumore residuo e del contributo immissivo totale.

Infine, occorrono analoghe tabelle per le verifiche del rispetto del criterio limite differenziale, nelle quali aggiungere la colonna di calcolo del valore limite differenziale.

Il tutto al fine di eseguire la valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, nel periodo diurno e notturno.

- A.8. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti (altre sorgenti sonore selettivamente

identificabili) anche di produzione di energia da fonte rinnovabile (capitoli 4 e 5 dalla UNI 11143-1:2005). La verifica deve essere eseguita in termini di censimento e caratterizzazione acustica, ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria (statale, regionale, comunale) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.

- A.9. Valutazione dell'effetto cumulo, mediante integrazione della determinazione di cui al precedente punto A.7. con il contributo delle sorgenti concorrenti individuate come al punto A.8.

Il contributo delle sorgenti concorrenti esistenti di cui al punto A.8, a meno degli impianti eolici¹, può essere computato nel rumore residuo con misure di durata idonea a rilevare il fenomeno in esame secondo le indicazioni del DM 16/03/1998.

Il contributo delle sorgenti non esistenti (autorizzate e/o in itinere) concorrerà a modificare il rumore residuo determinato al punto A.6. Il contributo di tali sorgenti potrà essere, quindi, determinato mediante l'analisi modellistica e poi sommato energeticamente al valore residuo di cui punto A.6, al fine di calcolare i valori di rumore residuo cumulato.

Tali valori andranno inseriti rieditando le tabelle di cui punto A.7, aggiungendo la colonna del contributo emissivo delle sorgenti esistenti e la colonna del rumore residuo cumulato. Il tutto al fine di completare la valutazione del rispetto dei valori limite di legge, assoluti e differenziali ex DPCM 14/11/1997 ovvero DPCM 1/3/1991, nel periodo diurno e notturno, anche per la valutazione dell'effetto cumulo.

E' evidente che in assenza di altri impianti concorrenti di cui al punto A.8, le verifiche di cui al presente punto A.9 non vanno eseguite.

- A.10. Nel DPIA sarà riportato uno specifico capitolo relativo alle misure di mitigazione per il contenimento dell'impatto acustico nel caso di previsione di superamento di uno o più dei valori limite di legge, anche ai fini del rilascio del nulla osta, ex art. 8 comma 6 della legge 447/1995, da parte dell'amministrazione comunale in qualità di autorità competente in materia di inquinamento acustico. In caso di necessità di adozione di opere di mitigazione nella nota di invio della documentazione il proponente deve dichiarare di esercire l'impianto con l'adozione delle modalità e delle opere di mitigazione previste nel DPIA.

In questo capitolo vi saranno i seguenti paragrafi :

- Paragrafo con il dettaglio delle opere di mitigazione proposte. Nel caso di barriere acustiche o di altre tipologie di mitigazione il DPIA andrà corredato delle specifiche valutazioni modellistiche di dettaglio che esplicitino le valutazioni svolte per il loro dimensionamento
 - Paragrafo con i risultati, nel quale vanno rieditate le tabelle di cui ai punti A.7 e A.9, con l'aggiunta della colonna del contributo in riduzione dovuto alle opere di mitigazione che consenta di valutare come i dati risultino effettivamente al di sotto dei limiti di legge.
- A.11. Infine, il DPIA occorre termini con il paragrafo Conclusione, nel quale il TCA dichiara il rispetto dei limiti, anche mediante l'uso delle misure di mitigazione proposte, al fine di dimostrare la compatibilità del progetto in esame con il contesto nel quale si va ad inserire.

¹ **Se le installazioni oggetto di autorizzazione si inseriscono in contesti che vedono la presenza di impianti eolici esistenti, le misure del rumore residuo devono tenere conto delle disposizioni per la misura del Livello ambientale indicate alla pag. 33 Punti 1-Misurazione del livello di rumore ambientale in ambiente esterno del "DM 01/06/2022 - Determinazione dei criteri per la misurazione del rumore emesso dagli impianti eolici e per il contenimento del relativo inquinamento acustico". Tale aspetto può essere superato, per la fase previsionale, se le postazioni di misura del clima acustico esistente vengono scelte in punti non rientranti nell'area determinata dalla definizione di aerogeneratore potenzialmente impattante. In quest'ultimo caso, il contributo al rumore residuo degli aerogeneratori esistenti può essere determinato mediante modellazione come per gli impianti non esistenti e sommato energeticamente ai valori di rumore residuo rilevati fonometricamente.**

Valutazione per la fase di cantiere (attività temporanea): occorre riproporre tutti i precedenti punti in relazione all'area vasta e alle relative attività previste per il cantiere di cui trattasi. Intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti delle attività svolte per la realizzazione del progetto. L'estensione dell'area vasta deve essere definita avendo individuato tutte le opere in progetto (impianti e opere connesse) le aree operative di cantiere e gli scenari emissivi delle fasi lavorative.

A.6C Il precedente punto A.6 per le attività di cantiere necessita della definizione degli scenari emissivi più impattanti delle fasi lavorative indicando per ciascuno le attività previste e le relative sorgenti sonore quali attrezzature e macchinari che si prevede verranno utilizzati (capitoli 4 e 5 dalla UNI 11143-1:2005). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le sorgenti sonore di ciascuno scenario emissivo e il valore del livello di emissione sonora. Ciascuno scenario emissivo deve essere caratterizzato attraverso il valore del livello di emissione sonora complessivo.

La stima può essere eseguita sia con l'utilizzo di modelli discreti, utilizzando le relazioni di calcolo delle norme tecniche UNI ISO 9613-2:2006 e dalla UNI 11143-1:2005, sia utilizzando software di modellistica riconosciuti e certificati. La stima deve consentire di valutare l'immissione presso i ricettori più prossimi alle aree di cantiere e presso gli altri punti di verifica dell'area vasta.

A12C. Dichiarazione del TCA che si provvederà a richiedere l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanea, ex art. 6 comma 1 lettera h) della legge 447/1995, all'amministrazione comunale in qualità di Autorità competente in materia di inquinamento acustico. In caso siano previsti superamenti l'autorizzazione va richiesta in deroga.

Prescrizioni per il monitoraggio da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

A.12. Il piano di monitoraggio ambientale, oltre le generalità di cui alle "Linee Guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA" di MATTM e MIBACT, con riferimento alla tematica rumore, deve essere sviluppato tenendo in considerazione le indicazioni dei punti successivi.

- Stima dell'impatto acustico del progetto

Nel PMA devono essere riepilogate, mediante tabelle e grafici, le evidenze della valutazione previsionale d'impatto acustico, sia per la fase di cantiere, sia per la fase di esercizio.

- Ante operam

Individuazione delle aree e dei ricettori da monitorare. I ricettori da monitorare devono essere individuati prevedendo di eseguire il monitoraggio presso tutti quelli coinvolti nel monitoraggio in corso d'opera, come risultanti dal DPIA per la fase di cantiere.

Metodiche di rilevamento. Tutte le misure devono essere eseguite in conformità alle indicazioni del DM 16/3/1998 e del DM 1/6/2022, adottando la medesima metodica prevista per fasi di corso d'opera e post operam. Per quelle eseguite presso i ricettori contrapposti al fronte di avanzamento dei lavori e alle aree logistiche e lungo la viabilità, il tempo di misura deve essere almeno di alcune ore, su intervalli ripetuti; per quelle eseguite presso i ricettori per i quali è stato stimato il maggiore impatto in fase di cantiere, il tempo di misura deve essere stabilito in conformità alle indicazioni degli allegati al DM 1/6/2022. Durante l'esecuzione delle misure fonometriche ai ricettori va monitorata anche la velocità del vento.

Articolazione temporale del monitoraggio. Per le misure di ante operam il PMA deve garantire la frequenza di misura "una tantum" per la determinazione del clima acustico esistente nel contesto in cui si andrà ad inserire l'opera in esame.

Restituzione e strutturazione dei dati rilevati. Per le misure di ante operam, il PMA deve prevedere la predisposizione di una relazione di fase nella quale i ricettori siano raggruppati in relazione alle metodiche di rilevamento, e alla quale devono essere allegate le schede di misura di ciascuna postazione. La relazione contenete gli esiti deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla conclusione delle misure relative alla fase.

- Corso d'opera (fase di cantiere)

Individuazione delle aree e dei ricettori da monitorare. I ricettori da monitorare devono essere scelti a esito delle evidenze del DPIA. In via prioritaria vanno privilegiati gli eventuali ricettori sensibili e quelli abitativi contrapposti alle aree logistiche e di cantiere, quelli

lungo le eventuali strade della viabilità di servizio e alternativa, oltre che quelli di volta in volta contrapposti al fronte d'avanzamento delle lavorazioni maggiormente impattanti. A ciascuna postazione individuata per il monitoraggio deve essere associata la relativa fase lavorativa,

Metodiche di rilevamento. Tutte le misure devono essere eseguite in conformità alle indicazioni del DM 16/3/1998. Durante le fasi maggiormente impattanti, ai ricettori più prossimi, devono essere eseguite misure rappresentative delle lavorazioni svolte. La durata delle misure deve essere di almeno tre ore a ricettore.

Articolazione temporale del monitoraggio. Le misure devono essere ripetute con frequenza almeno trimestrale se il cantiere ha durata prevista di almeno un anno, altrimenti, occorre almeno una ripetizione delle misure per cantieri di breve durata.

In relazione al crono-programma delle lavorazioni, deve essere garantita almeno una misura per ciascuna fase critica (lavorazioni maggiormente impattanti). Le misure devono essere ripetute in caso di esposti.

Restituzione e strutturazione dei dati rilevati. Per le misure di corso d'opera, il PMA deve prevedere la predisposizione di relazioni con periodicità annuale, relative ai trimestri precedenti. Per ogni postazione di misura di ciascun trimestre, va predisposta apposita scheda di report che deve riportare il grafico della storia temporale come acquisita (tempo di campionamento minimo per la valutazione dei fattori correttivi), il grafico del LAeq ricampionato a 1 minuto e il grafico dello spettro dei minimi per la verifica della presenza di eventuali componenti impulsive e/o tonali. Tutte le schede devono riportare la data di misura, la catena di misura utilizzata, i valori limite di riferimento normativo e i valori stimati dello studio previsionale, la verifica dei valori limite (assoluti e differenziali di immissione ovvero stabiliti da eventuale autorizzazione comunale in deroga). Le relazioni annuali devono descrivere lo stato progressivo di avanzamento delle lavorazioni, devono riepilogare le attività di monitoraggio eseguite in ciascun trimestre con indicazione delle postazioni monitorate. In allegato vanno riportate le schede per data e postazione di misura, con allegati i certificati di taratura della strumentazione di volta in volta impiegata. Le relazioni periodiche (annuali e di fase) devono essere trasmesse all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento, anche ai fini della verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, e rese disponibili all'ARPAB per eventuali controlli.

- Post operam (fase di esercizio)

Individuazione delle aree e dei ricettori da monitorare. I ricettori da monitorare devono essere scelti, in via prioritaria, tra quelli più esposti (abitativi e poi commerciale/industriale/terziario) sulla base dei risultati del DPIA.

Metodiche di rilevamento. Il PMA deve prevedere che le misure siano eseguite ai ricettori in conformità alle indicazioni degli allegati al DM 1/6/2022.

Articolazione temporale del monitoraggio. Per le misure in fase di esercizio, il PMA deve prevedere una campagna di rilievo fonometrico entro il termine del primo anno di esercizio da eseguire nel periodo di esposizione alla condizione di vento prossima al valore di soglia. Il periodo di massima esposizione deve essere individuato, utilizzando i dati anemometrici degli anni precedenti e quelli della fase ante-operam, tra quelli per i quali si realizzano velocità del vento ai ricettori fino a 5 m/s (soglia limite per l'esecuzione di misure fonometriche).

Nel PMA occorre altresì prevedere che la campagna di misura sia ripetuta in caso di esposti, in caso di interventi di manutenzione straordinaria nonché in caso di modifiche impiantistiche.

Restituzione e strutturazione dei dati rilevati. Per le misure in fase di esercizio, il PMA deve prevedere la predisposizione di una relazione di fase, alla quale devono essere allegate le schede di misura di ciascuna postazione. Redatte secondo le metodiche del DM 01/06/2022, con tutti gli ulteriori eventuali elementi previsti dal DM 16/03/1998. La relazione di fase deve essere trasmessa entro trenta giorni dalla conclusione delle misure, all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento, anche ai fini della verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, e rese disponibili all'ARPAB per eventuali controlli.

- Azioni di risposta alle evidenze del monitoraggio e gestione delle non conformità:

Nel PMA devono essere definite opportune azioni di risposta per il contenimento e la mitigazione dell'impatto acustico, modulate in relazione agli esiti del monitoraggio. In particolare, deve essere indicata una gerarchia di azioni e i tempi d'intervento finalizzati al contenimento dell'impatto acustico in corso d'opera e in post operam (fase di esercizio) nel caso di superamento dei valori limite, prevedendo ulteriori misure di controllo e comunicazioni alle autorità competenti. In caso di superamenti, la comunicazione dei superamenti dovrà essere inviata entro le 72 ore dall'accertamento del superamento medesimo all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento, anche ai fini della verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, e rese disponibili all'ARPAB per eventuali controlli. Nella comunicazione vanno indicate le opere/azioni di mitigazione adottate e quelle da adottare stabilmente per riportare i valori misurati entro i limiti di legge.

- Gestione del monitoraggio:

Nel PMA occorre prevedere la comunicazione della data di inizio dei lavori e della data di messa in esercizio degli impianti da inoltrare all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento e all'ARPAB, con almeno quindici giorni di anticipo. Va inoltre previsto che le date di esecuzione di ciascuna campagna di misura devono essere comunicate all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento e all'ARPAB con almeno quindici giorni di anticipo, riportando il cronoprogramma delle misure, i TCA coinvolti e le catene di misura che verranno utilizzate. Le relazioni di fase e quelle periodiche devono essere trasmesse all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione, all'autorità competente del procedimento e all'ARPAB, anche ai fini della verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006. La trasmissione delle relazioni deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione di ciascuna fase (ante, corso e post operam) ovvero della periodicità annuale.

- Rappresentazione grafica del monitoraggio:

Ad integrazione del precedente punto A.2, il PMA deve essere corredato di planimetrie quotate su base cartografica in scala adeguata (quadro d'unione e stralci 1:500), con la rappresentazione delle opere in progetto (aerogeneratori, cavidotti ed elettrodotti, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica di distribuzione), delle fasi lavorative e con l'individuazione dei ricettori. Il quadro d'unione deve riguardare l'intero progetto mentre gli stralci di dettaglio devono riguardare le aree di cantiere, nonché i vari ricettori. La planimetria deve essere completata con una tabella esplicativa del censimento (identificativo, coordinate in formato WGS84 gradi decimali, destinazione d'uso e categoria catastale di tutti i fabbricati esistenti, di qualunque categoria catastale e con qualunque destinazione d'uso, compresi i ruderi). La planimetria dovrà essere aggiornata in caso di individuazione di interferenze con altri impianti esistenti.

Tematica inquinamento elettromagnetico

La documentazione specialistica d'impatto elettromagnetico è prevista ai sensi della legge 36/2001, DPCM 08/07/2003 elettrodotti e Norme CEI e deve essere redatta da tecnico abilitato.

- E.1. Quadro normativo di riferimento vigente (nazionale, regionale, e norme tecniche) nonché riferimento a regolamenti comunali in materia.
- E.2. Planimetria, su base cartografica quotata e in scala adeguata con coordinate in formato WGS84 gradi decimali, dell'area vasta riferita all'esercizio dell'installazione, intesa come la porzione di territorio entro la quale si esauriscono gli effetti del progetto. L'estensione dell'area vasta deve essere definita avendo individuato e caratterizzato tutte le sorgenti di campi elettromagnetici presenti nell'area vasta.
- Nella planimetria vanno riportati:
- il confine del progetto in esame individuato in base alle aree di influenza degli aerogeneratori, delle opere di rete e delle altre opere in progetto tipo BESS, ecc.,
 - i perimetri esterni delle SSE, delle cabine di campo, delle aree BESS, ecc.;
 - tutti i ricettori censiti (come punto E.4) sia da valutare che non;
 - tutte le sorgenti sonore in progetto comprese quelle delle opere di rete fino alla SE TERNA compresa (come punto E.5);
 - le postazioni di misura di campi elettrici e magnetici (stato ante operam e post operam), come al punto E.3;
 - le altre sorgenti sonore (installazioni) esistenti, autorizzate e in itinere che influiscono nell'area vasta (come punto E.7), con codici identificativi specifici per proponente per poter distinguere ciascuna iniziativa dalle altre, nonché con etichette di distinzione in funzione della tipologia di opera (esistenti, autorizzate e in itinere);
 - le DPA, determinate come al successivo punto E.6., con planimetrie di dettaglio in prossimità dei ricettori, al fine di dimostrare anche planimetricamente che le DPA non interferiscano né con i ricettori né con le aree di pertinenza esterna (patii, giardini, aree per le lavorazioni, perimetri esterni recintati, ecc.);
 - Le DPA dell'effetto cumulo determinate come al successivo punto E.8.
- E.3. Planimetrie di dettaglio delle sorgenti di campi elettromagnetici previste nel progetto in esame, su base cartografica quotata e in scala adeguata con coordinate in formato WGS84 gradi decimali, ove va riportata l'ubicazione di tutte le sorgenti a partire dagli aerogeneratori, l'elettrodotto, le cabine utente, la SSE fino al collegamento alla RTN compreso, come censiti al successivo punto E.5. Le sorgenti vanno identificate con un codice identificativo. Le planimetrie devono contenere tabella con elenco sorgenti, codice identificativo e breve descrizione. Nelle planimetrie vanno altresì individuate le postazioni di misura di campi elettrici e magnetici, da ubicare nelle aree di pertinenza esterne dei ricettori più prossimi alle opere in progetto al fine della verifica del rispetto dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, nonché presso aree aperte al pubblico per le verifiche dei medesimi limiti di legge. Infine, le postazioni di misura per la verifica del rispetto dei limiti di emissione vanno ubicate al perimetro esterno delle cabine di campo, delle SSE, della SE Terna (censite come al punto E.5) nelle aree di maggior carico elettrico, nonché in tutti i punti di sovrapposizione/affiancamento/intersezione come individuati ai punti E.4 e E.8;
- E.4. Censimento di tutti i ricettori e delle relative aree di pertinenza interessati dalle opere di rete e dagli attraversamenti (elettrodotti e cavidotti). Per censimento s'intende l'individuazione, l'identificazione e la caratterizzazione (coordinate in formato WGS84 gradi decimali, destinazione d'uso, categoria catastale, distanze dalle opere in progetto). L'eventuale assenza di ricettori e aree di pertinenza interferiti deve essere dichiarata. Relativamente ai luoghi interessati dagli attraversamenti dell'elettrodotto, ricettori e alle aree pertinenziali, si deve fare riferimento alle definizioni riportate nel DM 7/12/2016 di "Approvazione delle Linee guida, predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA, relativamente alla definizione delle pertinenze esterne con dimensioni abitabili".
- E.5. Descrizione del progetto con l'indicazione puntuale di tutte le opere previste, fino al collegamento alla RTN (aerogeneratori cavidotti ed elettrodotti, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica di distribuzione). Nel censimento deve essere riportato l'elenco di tutte le parti d'impianto che producono emissioni (aerogeneratori, linee elettriche, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazioni elettriche di

collegamento alla RTN). Ciascuna sorgente deve essere identificata (anche attraverso le coordinate in formato WGS84 gradi decimali) e caratterizzata attraverso dati geometrici rilevanti e valori emissivi.

- E.6. Valutazione degli effetti e calcolo delle distanze di prima approssimazione (DPA) e delle fasce di rispetto delle opere di rete (aerogeneratori, linee elettriche, cabina di consegna), dei collegamenti (eventuale cavidotto ed elettrodotto), della stazione utente fino alla stazione elettrica di collegamento alla RTN.
- E.7. Ricognizione tecnico amministrativa finalizzata a verificare se nell'area vasta del progetto siano presenti ovvero in previsione altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabili che concorrono a determinare i livelli di campi elettrici e magnetici esistenti. La verifica deve essere eseguita in termini di censimento ed estesa agli impianti esistenti, a quelli in corso di istruttoria (statale, regionale, comunali) o di autorizzazione, a quelli autorizzati e non ancora realizzati o in corso di realizzazione. L'eventuale assenza di altri impianti deve essere dichiarata.
- E.8. Valutazione dell'effetto cumulativo con eventuali altri progetti in corso di autorizzazione ovvero autorizzati e realizzati o non ancora realizzati e valutazioni puntuali in prossimità dei ricettori e delle relative pertinenze, delle aree aperte al pubblico, nonché nelle aree ove va verificato il rispetto del limite di emissione. Sono, infatti, particolarmente da attenzionare anche le aree di sovrapposizione sia dei percorsi dei cavidotti interrati sia dei percorsi degli elettrodotti, le aree di intersezione di tali percorsi, l'area in entrata esce dalle cabine di campo, dalle SE e in particolare dalla SE di collegamento alla RTN evidenziando anche eventuali specifiche modifiche alle opere esistenti per consentire il collegamento delle opere in progetto.

Prescrizioni per il monitoraggio da recepire nella redazione del Progetto di Monitoraggio Ambientale

- E.9. Il piano di monitoraggio ambientale, con riferimento alla tematica elettromagnetismo, deve essere sviluppato tenendo in considerazione le indicazioni dei punti successivi.

- Stima dell'impatto elettromagnetico del progetto

Nel PMA devono essere riepilogate, mediante tabelle e grafici, le evidenze della relazione specialistica d'impatto elettromagnetico-RIE.

- Ante operam

Individuazione delle aree e dei ricettori da monitorare. Il monitoraggio deve essere eseguito al piede dell'aerogeneratore, lungo i lati del perimetro della stazione utente, Stazione terna, Cabine di collegamento, lungo ciascun tratto a geometria omogenea del cavidotto nella sezione di minima distanza dai ricettori sensibili e rispettiva area di pertinenza, ai ricettori sensibili e relative pertinenze posti alla distanza minima da ciascun tratto a geometria omogenea del cavidotto nonché nelle aree dove è prevista la permanenza degli individui (aree aperte al pubblico), il tutto in base alle previsioni della RIE.

Articolazione temporale del monitoraggio. Deve essere eseguita una misura del fondo elettromagnetico prima dell'inizio dei lavori.

- Post operam (fase di esercizio)

Individuazione delle aree e dei ricettori da monitorare. Il monitoraggio deve essere eseguito nei medesimi punti delle misure ante operam.

Articolazione temporale del monitoraggio. Le misure del campo elettrico e magnetico devono essere eseguite in fase di post attivazione entro sessanta giorni dalla comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, nelle condizioni di maggiore illuminazione. Il monitoraggio deve essere ripetuto ove intervengano modifiche impiantistiche ovvero con cadenza che verrà stabilita all'atto del rilascio del parere positivo finale o ancora in caso di esposti, allo scopo di tutelare la salute della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Ad eccezione degli aerogeneratori ove le misure vanno eseguite unicamente entro 60 giorni dalla messa in esercizio.

Gestione del monitoraggio:

La data di messa in esercizio degli impianti afferenti a progetto in esame nonché le date di esecuzione di ciascuna campagna di misura deve essere comunicata all'autorità competente comunale, all'autorità competente del procedimento e all'ARPAB con

almeno quindici giorni di anticipo, riportando il cronoprogramma delle misure, il personale coinvolto e le catene di misura che verranno utilizzate. La relazione contenete gli esiti di ciascuna campagna di rilievo deve essere trasmessa all'autorità competente comunale, all'autorità competente per l'autorizzazione, all'autorità competente del procedimento, anche ai fini della verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 152/2006, e rese disponibili ad ARPAB in caso di controlli. La trasmissione delle relazioni deve rispettare il termine di trenta giorni dalla conclusione delle misure.

- Rappresentazione grafica del monitoraggio:

Ad integrazione del punto E.2, il PMA deve essere corredato di planimetrie quotate su base cartografica in scala adeguata (quadro d'unione e stralci 1:500), con la rappresentazione delle opere in progetto (aerogeneratori cavidotti ed elettrodotti, cabine di raccolta/smistamento, stazioni utente di trasformazione, stazione elettrica di distribuzione) e del collegamento esistente fino alla RTN e la RTN stessa. Il quadro d'unione deve riguardare l'intero progetto mentre gli stralci di dettaglio devono riguardare le aree aperte alla popolazione, i ricettori a ridosso delle opere di rete e le particelle attraversate dalle opere di rete che costituiscono pertinenza per i ricettori, nonché l'identificazione di tutte le altre sorgenti CEM dell'area, tra le quali gli altri impianti FER esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione. La planimetria deve essere completata con una tabella esplicativa del censimento (identificativo, coordinate in formato WGS84 gradi decimali, destinazione d'uso e categoria catastale di tutti i fabbricati esistenti, di qualunque categoria catastale e con qualunque destinazione d'uso, compresi i ruderi). La planimetria dovrà essere aggiornata in caso di individuazione di interferenze con altri impianti esistenti.